

6 dicembre 2010

Detassazione elementi premiali e conguaglio di fine anno.

Nell'approssimarsi dei conguagli fiscali di fine anno, si vuole fare il punto sull'argomento relativo alla detassazione degli elementi premiali anche alla luce delle ultime precisazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro. Non si tratta di vere novità ma di conferme ai principi generali che consentono di assoggettare ad una tassazione agevolata alcuni elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti.

Elementi che possono fruire della tassazione sostitutiva al 10% (in luogo di quella ordinaria):

tutte le somme corrisposte a fronte di risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa quali, ad esempio:

- premi di rendimento
- maggiorazioni legate a forme di flessibilità oraria
- maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo
- maggiorazioni retributive legate a banca ore
- indennità di reperibilità
- ore di viaggio
- indennità di disagio
- indennità e maggiorazioni di turno
- premi e somme una tantum (se comportano incremento di produttività)
- importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (EET ccnl edilizia) e per analogia anche altri settori (es. metalmeccanici)
- ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma
- lavoro notturno
- straordinario (compenso orario, indennità e maggiorazioni)
- lavoro supplementare
- lavoro reso in funzione di clausole elastiche
- permessi Rol e ferie non fruiti (con i limiti della legge, anche su base periodica per ccnl, anche se su richiesta del lavoratore)
- premi di presenza
- premi per il mancato verificarsi di infortuni
- premi per svolgimento di mansioni promiscue e per intercambiabilità
- premi consolidati (purché legati alla produttività)
- premi su vendite legate al fatturato
- provvigioni
- quota fissa di un premio composto da parte variabile
- premi di produttività anche se previsti da ccnl
- premi consolidati (anche per livelli acquisiti nel tempo)

- superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività)
- ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma.

Come si può notare dall'elenco sono ammissibili a tale beneficio molti elementi di retribuzione. Bisogna però sottolineare che, pur essendo rimesso alla volontà del datore di lavoro in modo unilaterale il riconoscimento di tale tassazione agevolata, è **necessario che si verifichino le seguenti condizioni:**

- devono comportare un incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa
- oppure devono risultare legati alla competitività e alla redditività dell'impresa
- devono essere documentabili (consigliata comunicazione scritta della motivazione della corresponsione della somma)
- devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le situazioni sono strutturate e consolidate ante legge.

In sostanza il datore di lavoro deve stabilire (**assumendosene la responsabilità**) se le prestazioni dalle quali derivano le voci retributive di cui sopra **sono correlate** all'incremento di produttività oppure hanno determinato dei miglioramenti in materia di efficienza organizzativa ovvero abbiano comportato una maggiore redditività.

Una volta appurata la correlazione tra elementi retributivi e incremento della produttività/efficienza/redditività, sarà opportuno procedere a formalizzare tale circostanza mediante apposita comunicazione al dipendente.

Ricordiamo, infine, i limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione del beneficio:

1. Possono beneficiare della tassazione sostitutiva agevolata i lavoratori che nel 2009 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 Euro (imponibile fiscale).
2. La somma massima ammessa a beneficio è pari a 6000 Euro per l'anno 2010 (imponibile fiscale).

Vi invitiamo, qualora foste interessati a far beneficiare ai Vostri dipendenti della tassazione agevolata per le somme erogate nel 2010, a comunicarci tale intenzione in modo da procedere, con il prossimo conguaglio di fine anno, alla corretta determinazione delle imposte.

Se non dovessero pervenirci Vostre comunicazioni entro il prossimo 15 dicembre 2010, non si procederà all'applicazione della tassazione sostitutiva.

Restiamo a Vostra disposizione anche per l'eventuale analisi delle situazioni che possano comportare l'applicazione del beneficio e per la predisposizione delle comunicazioni ai dipendenti.

Cordiali saluti